

Promemoria X

Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale

1 Situazione iniziale

Un'elevata qualifica dei docenti, conforme alle disposizioni legali, rappresenta un'importante premessa per rafforzare l'interesse per la maturità professionale (MP) e promuovere la fiducia che i partner ripongono in questa formazione. Il passo intrapreso dalla CFMP in quest'occasione è da inserire perciò nell'ambito degli sforzi comuni volti a consolidare la considerazione e la posizione della maturità professionale nel sistema svizzero di formazione professionale.

Il presente documento menziona le disposizioni valide nel campo delle qualifiche dei docenti, aiuta ad interpretare là dove è necessario e offre proposte di soluzione per i casi limite.

2 Basi

2.1 Basi legali

I requisiti per le qualifiche dei docenti si basano sull'articolo 46 della nuova legge sulla formazione professionale (LFPPr)¹. Attualmente, essi figurano ancora all'articolo 21 dell'ordinanza sulla maturità professionale²:

Art. 21: *Requisiti per il corpo insegnante*

¹ *Possono svolgere attività di insegnamento nelle materie previste dai programmi delle scuole medie professionali (SMP) le persone che dispongano di una formazione specifica a livello universitario (università, politecnico, scuola universitaria professionale), di una formazione pedagogica e didattica di grado adeguato e che siano state introdotte alla pedagogia per la formazione professionale.*

² *Per i casi singoli, l'Ufficio federale può riconoscere, su proposta dell'autorità cantonale, altri tipi di formazione.*

³ *I Cantoni possono fissare requisiti supplementari.*

2.2 Qualifica di base

Un docente di MP dispone delle seguenti qualifiche:

- una **qualifica scientifica** (qualifica specifica) tramite una formazione a livello di scuola universitaria (università, SPF oppure SUP), qualora la relativa materia sia presente

¹ Legge federale del 14 dicembre 2004 sulla formazione professionale, RS 412.10

² Ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale (stato: 21 dicembre 2004), RS 412.103.1

nell'offerta della scuola universitaria; il titolo in questa o in queste materie viene conseguito con una licenza / un diploma o un diploma di master;

- una **qualifica d'insegnamento** che comprende i seguenti elementi:
 - **qualifica pedagogica** di grado adeguato presso un'alta scuola pedagogica (ASP) oppure un'abilitazione all'insegnamento per il grado secondario 2 - *Höheres Lehramt (HLA)* - fintanto che esisterà tale istituzione;
 - **qualifica didattica** di grado adeguato presso un'ASP, un HLA oppure presso l'ISFPF / IUFFP³;
- come per tutti i docenti di scuole professionali, oltre a questa qualifica di base viene richiesta un'**introduzione alla pedagogia per la formazione professionale**. Gli articoli 46 capoverso 1 lettera c e 48 OFPr contengono disposizioni concrete a tal proposito. Siccome l'interdisciplinarietà è una caratteristica importante della maturità professionale, l'introduzione alla pedagogia per la formazione professionale deve affrontare in modo approfondito anche questo tema con una corrispondente istruzione metodico-didattica.

In nessun caso si può rinunciare ad una delle qualifiche di base.

2.3 Qualifica dei docenti

A partire dall'entrata in vigore del presente promemoria, i docenti con attività didattica pluriennale ed efficace ma che non dispongono delle qualifiche richieste possono insegnare nelle classi di MP soltanto durante una determinata fase transitoria. Al termine di questo periodo transitorio, non possono più insegnare in dette classi oppure devono essere considerati come docenti in formazione neoassunti.

La direzione scolastica elabora, in collaborazione con i docenti, piani con provvedimenti di riqualificazione per docenti senza qualifiche sufficienti. La riqualificazione dev'essere conclusa entro una fase transitoria triennale durante la quale il rispettivo Cantone ha la possibilità di chiedere un'equivalenza ad personam⁴. Al momento dell'assunzione di nuovi docenti che non dispongono delle necessarie qualifiche, la direzione scolastica deve elaborare, a partire dall'entrata in vigore del presente promemoria, dei piani di provvedimenti per la riqualificazione⁵.

2.4 Materie integrative senza corrispondente formazione a livello universitario

Ci sono materie d'insegnamento integrative per le quali non viene offerta nessuna formazione scientifica (specifica)⁶. Si tratta, tra l'altro, delle scienze sociali e delle scienze naturali.

Fino alla realizzazione, da parte delle scuole universitarie, di una formazione di indirizzo generale⁷ specifica per i docenti nelle materie scienze sociali, scienze naturali, arte applicata, cultura, arte nonché informazione e comunicazione sono autorizzate ad insegnare presso una scuola di maturità professionale le persone che dispongono di un'abilitazione all'insegnamento in un ciclo di studio (se offerto) oppure in due materie (vedi tabella seguente). Inoltre devono essere

³ A partire dal 1° gennaio 2007 IUFFP (Istituto universitario federale per la formazione professionale).

⁴ Vedi art. 21 cpv. 2 OMP (ordinanza sulla maturità professionale).

⁵ Vedi punto 2.7 Docenti in formazione del presente promemoria.

⁶ Lo sviluppo concernente i cicli di studio interdisciplinari presso le scuole universitarie è attualmente in corso. Pertanto è necessario verificare se i requisiti della qualifica scientifica (specifica) possono nel frattempo essere soddisfatti.

⁷ Analogamente al medico di famiglia o al medico generalista.

comprovate la formazione continua in ambito scientifico così come la formazione e la formazione continua in ambito pedagogico.

<p>Scienze sociali</p>	<p>Qualifica a livello universitario in due materie di studio (materia principale / secondaria)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ psicologia ▪ sociologia ▪ sociopsicologia ▪ filosofia ▪ pedagogia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione continua pedagogica e metodico-didattica obbligatoria nel campo dell'interdisciplinarietà⁸ (ASP o ISFPF / IUFPF)
<p>Scienze naturali</p>	<p>Qualifica a livello universitario in uno dei seguenti cicli di studio oppure in due materie di studio (materia principale / secondaria) del seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ agronomia (ciclo di studio) ▪ scienze alimentari (ciclo di studio) ▪ scienze ambientali (ciclo di studio) ▪ scienze naturali ambientali (ciclo di studio) ▪ scienze naturali interdisciplinari (ciclo di studio) ▪ economia forestale (ciclo di studio) ▪ fisica (materia principale / secondaria oppure ciclo di studio) ▪ chimica (materia principale / secondaria oppure ciclo di studio) ▪ biologia (materia principale / secondaria oppure ciclo di studio) ▪ scienze della terra (materia principale / secondaria oppure ciclo di studio) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione continua pedagogica e metodico-didattica obbligatoria nel campo dell'interdisciplinarietà (ASP o ISFPF / IUFPF)
<p>Arte applicata, cultura e arte</p>	<p>Qualifica a livello universitario</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studio presso una SUAVA⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione continua pedagogica e metodico-didattica obbligatoria nel campo dell'interdisciplinarietà (ASP o ISFPF / IUFPF)
<p>Informazione e comunicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualifica a livello universitario in uno dei cicli di studio comprendenti comunicazione ed informatica ▪ tecnologia dell'informazione ▪ mass-media, informatica di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione continua pedagogica e metodico-didattica obbligatoria nel campo dell'interdisciplinarietà (ASP o ISFPF / IUFPF)

⁸ L'interdisciplinarietà è da intendersi come la capacità di approccio globale e sintetico del generalista

⁹ SUAVA = Scuola universitaria di arte visiva e applicata

2.5 Formazioni inadeguate o senza grado adeguato

Esistono docenti che insegnano materie per le quali esistono i corrispondenti titoli universitari ma che non dispongono di questo titolo. Ci sono inoltre docenti che non dispongono di nessuna qualifica d'insegnamento di grado adeguato.

Casi più frequenti:

- docenti di scuola professionale che insegnano fisica o matematica con titolo di studio in ingegneria o in architettura; che insegnano matematica con titolo di studio in economia aziendale; che insegnano lingue con titolo di studio di traduttore. Per questi docenti vale quanto segue:

I docenti che, nell'ambito della loro formazione, hanno appreso una materia solo quale strumento, possono insegnare detta materia se insegnano con successo e sono disposti ad acquisire la qualifica scientifica (specificata) entro tre anni oppure ad esibire una qualifica equivalente.

- docenti abilitati all'insegnamento per il grado secondario 1 (docenti di scuola media) che insegnano lingue, matematica o materie delle scienze naturali¹⁰.

I docenti che dispongono di un diploma d'insegnamento per il grado secondario 1 non possono insegnare nelle classi di maturità professionale.

I docenti in formazione (vedi capitolo 2.7 del presente promemoria) rappresentano un sottogruppo.

2.6 Rilascio di un'abilitazione all'insegnamento "su dossier"

Il rilascio di un'abilitazione all'insegnamento "su dossier" è possibile per docenti con attività didattica pluriennale svolta con successo, ma che non dispongono delle qualifiche richieste ai sensi dei capitoli 2.3 rispettivamente 2.5 del presente promemoria. Si tratta spesso di casi in cui la scuola è interessata a permettere a queste persone di continuare il proprio insegnamento.

In applicazione dell'articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza sulla maturità professionale (vedi capitolo 2.1), i docenti che si devono riqualificare nella qualifica d'insegnamento o nell'introduzione alla pedagogia per la formazione professionale possono inoltrare un dossier per il riconoscimento delle proprie competenze acquisite in modo informale.

Le persone che non dispongono di nessuna o di un'insufficiente qualifica scientifica (specificata) richiesta, possono, per casi singoli, far riconoscere la loro formazione dall'Ufficio federale su proposta dell'autorità cantonale (art. 21 cpv. 2 OMP). Un simile riconoscimento entra in considerazione unicamente se risulta impossibile una riqualificazione (ad esempio, manca una corrispondente offerta, ma l'impiego dei docenti è assolutamente necessario).

¹⁰ Un titolo d'insegnamento per il grado secondario 1 – anche se conseguito a livello di scuola universitaria – non corrisponde alla licenza / al diploma oppure al diploma di master richiesti. Inoltre la formazione pedagogica non è di grado adeguato.

2.7 Docenti in formazione

Le persone che insegnano nella formazione professionale di base o che sono in riqualificazione devono avere la possibilità di esercitarsi. Allo scopo di soddisfare tutte le richieste, presso tutte le scuole dev'essere rispettato il seguente principio nella pianificazione dell'insegnamento:

In una classe di maturità professionale parallela al tirocinio o alla professione non può essere insegnata in media più di una materia da docenti in formazione (formazione professionale di base o riqualificazione). Si tratta in media da due a cinque lezioni settimanali.

Questa regolamentazione è condivisibile anche dal punto di vista delle persone in formazione che hanno il diritto di avere docenti qualificati e competenti. In ogni caso, i docenti in formazione devono essere seguiti da docenti con esperienza professionale in qualità di mentori. Questi ultimi devono disporre della qualifica scientifica e d'insegnamento per docenti di maturità professionale.

3 Disposizioni transitorie

Conformemente al presente promemoria, i Cantoni e le autorità responsabili sono invitati ad intraprendere al più presto i passi necessari per i docenti che non soddisfano ancora i requisiti stabiliti dalla LFPr e dall'OMP.

Approvato: • dalla CFMP il 16 novembre 2005
• dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia il 17 novembre 2005

COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE

Il presidente: La responsabile del segretariato:

Alain Garnier

Anette Urscheler